

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO**  
**CONSIGLIO PROVINCIALE DI**  
**NAPOLI**



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

**con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli**

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....**FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....**  
**Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi**

**N° 03/2013**

**21 Gennaio 2013 (\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI DICEMBRE 2012

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Dicembre 2012. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Dicembre 2012 è pari a **3,302885** e l'indice Istat è **106,50**.

I DATI INVIATI TELEMATICAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE COSTITUISCONO TITOLO IDONEO PER L'ISCRIZIONE A RUOLO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 385 DEL 10 GENNAIO 2013.***

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 385 del 10 gennaio 2013**, ha statuito che è **legittima l'iscrizione a ruolo di somme sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione fiscale inviata telematicamente, quantunque tali**

**dati differiscano da quelli riportati su una copia cartacea della dichiarazione in possesso del contribuente.**

Gli Ermellini, con la sentenza *de qua*, hanno confermato il *decisum* dei gradi di merito precisando che **“con la procedura di presentazione della dichiarazione in via telematica, prevista dall'art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione e la sua presentazione costituiscono un unico, complesso, atto che viene ad esistenza giuridica soltanto con l'invio da parte del contribuente.** Ne consegue che questi non può addurre dati diversi desunti da una propria dichiarazione cartacea, salvo il caso di errore compiuto dallo stesso contribuente nel formare ed inviare la dichiarazione eventualmente emendabile secondo le regole generali, poiché tale **dichiarazione cartacea è irrilevante, non costituendo copia della dichiarazione presentata all'Ufficio, in quanto l'elaborazione telematica attribuisce certezza, superabile solo con rigorosa prova contraria attinente al sistema informatico di trasmissione dei dati, della conformità del file contenente la dichiarazione giunto all'amministrazione a quello inviato dal contribuente.”**

*In nuce:* occhi aperti e controlli minuziosi, prima di provvedere all'invio telematico della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate!

SOLO LE PATOLOGIE INVALIDANTI DEL CONIUGE CONVIVENTE LEGITTIMANO LA RICHIESTA DI CONGEDO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DAL CONIUGE STESSO.

***MINISTERO DEL LAVORO – INTERPELLO N. 43 DEL 21 DICEMBRE 2012***

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **interpello n° 43 del 21 Dicembre 2012**, ha chiarito la **corretta interpretazione dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001**, concernente il **congedo del coniuge convivente per l'assistenza al soggetto portatore di handicap.**

Come è noto, la norma *de qua* stabilisce che **“il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità (...) ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53; ....in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi.....ed in caso di mancanza del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi ed in caso di mancanza ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”.**

Nel caso in specie, l'ANCI, in qualità di interpellante, ha posto la questione afferente la possibilità di **considerare l'età avanzata del coniuge convivente – superiore agli 80 anni – quale fattispecie presuntiva di uno stato invalidante**, ovvero se, anche in quest'ultima circostanza, sia comunque **necessaria una certificazione medica** attestante l'eventuale stato patologico.

Ebbene, sulla questione il Ministero ha chiarito che **per quanto concerne la nozione di "patologie invalidanti"**, in presenza delle quali risulta possibile accordare il congedo, **occorre attenersi tassativamente alla casistica** indicata dall'art. 2, comma 1, lett. d), **del decreto interministeriale n. 278/2000.**

In tal senso, pertanto, **l'età avanzata del titolare del diritto non costituisce un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti titolati.**

LE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' STAGIONALI CON UTILIZZO DI LAVORATORI ASSUNTI A TERMINE SONO ESONERATE DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE PARI ALL'1,4%.

***MINISTERO DEL LAVORO – INTERPELLO N. 42 DEL 21 DICEMBRE 2012***

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **interpello n° 42 del 21 Dicembre 2012**, ha precisato la corretta interpretazione afferente l'applicazione del contributo addizionale pari all'1,4 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ai ***contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.***

Il quesito, posto da Federalberghi, mirava alla **precisazione, in ordine alle esclusioni dall'applicazione del predetto contributo** previste dall' art. 2, comma 29 lett. b), L. 92/2012, **con specifico riferimento alle attività di carattere stagionale** svolte da lavoratori assunti a termine.

Il Ministero, con la nota in esame, ha ribadito preliminarmente il dettato normativo che recita: "... ai rapporti di lavoro subordinato **non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all'1,4%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali", tale contributo, **tuttavia, non trova applicazione** in alcune ipotesi tra le quali quella concernente i **"lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525,** nonché, per i periodi contributivi maturati **dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015**, di quelle definite

**dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative ..."** (art. 2, commi 28 e 29, lett. b, L. n. 92/2012).

Pertanto, ad ulteriore riprova dell'antico brocardo *in claris non fit interpretatio*, emerge con chiarezza che **le imprese che svolgono un'attività a carattere stagionale**, così individuata da contratti collettivi o avvisi comuni formalizzati entro il 31.12.2011 (ad es. CCNL Turismo 20 febbraio 2010) ovvero per quelle attività ricomprese nel D.P.R. 1525/63, **sono esonerate dal versamento del contributo** in questione in relazione al personale a tempo determinato.

**Ciò in forza di una previsione di favore , ha concluso il Ministero, pressoché analoga a quella di cui all'art. 5, c. 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001, concernente il regime di riduzione degli intervalli tra due contratti a termine stipulati per le medesime attività.**

LA CONSULTA BOCCIA LA NORMATIVA STATALE SUI TIROCINI FORMATIVI IN QUANTO FISSAVA LIMITAZIONI DI ESCLUSIVA COMPETENZA REGIONALE.

***CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA N. 287 DEL 19 DICEMBRE 2012***

La Corte Costituzionale, **sentenza n° 287 del 19 Dicembre 2012**, ha ritenuto **incostituzionale** l'art. 11 del D.L. n° 138 del 13 agosto 2011 in quanto, nel regolamentare alcuni aspetti dei tirocini formativi, **invade le competenze che la nostra Carta costituzionale, con l'art. 117, riserva alle Regioni.**

Come noto, il D.L. n° 138/2011 (convertito dalla legge 148/2011) ha apportato delle limitazioni alla platea di soggetti in favore dei quali è possibile promuovere l'instaurazione di un tirocinio formativo consentendone l'avvio, oltre che per le particolari categorie di soggetti "svantaggiati" (quali ad esempio disabili e tossicodipendenti), anche per i neo-diplomati o neo-laureati entro i dodici mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio. Da tale previsione, come chiarito successivamente dal Ministero del Lavoro con circolare n° 24 del 12 settembre 2011, **restano esclusi i cc.dd. tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo attuabili a prescindere dal requisito *ut supra* specificato.**

Orbene, i Giudici delle Leggi hanno ritenuto costituzionalmente illegittimo il dettato legislativo **"poiché va ad invadere la competenza normativa residuale delle Regioni"**. Infatti, la disciplina *de qua*, andando ad incidere sia sulla durata del periodo di

inserimento lavorativo che sui requisiti richiesti ai soggetti promotori dei tirocini formativi, viola la competenze riservate, **in via esclusiva**, alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione così come novellato dalla Legge Costituzionale n° 3/2001 (***id: istruzione e formazione professionale***).

TELEMATICA "A GOGO" ANCHE PER L'INAIL. L'ISTITUTO RENDE NOTE LE ISTANZE CHE DOVRANNO, DAL 1° GENNAIO 2013, ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE *ON LINE*.

***INAIL – CIRCOLARE N. 68 DEL 21 DICEMBRE 2012.***

L'INAIL, **circolare n° 68 del 21 Dicembre 2012**, fa il punto della situazione sulle **istanze che le imprese, a decorrere dal 2 gennaio u.s., sono tenute ad effettuare con modalità on line**.

Si tratta di un'ulteriore tappa del processo di informatizzazione introdotto dal Codice dell'Amministrazione Digitale che, con successive disposizioni normative, ha previsto l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese, definendo – di tal guisa - il principio della "telematizzazione obbligatoria".

Quest'evoluzione, che dovrebbe compiersi entro il 1 luglio 2013, decretando così la fine dei moduli in formato cartaceo, è iniziata per l'INAIL a gennaio 2012, con l'autoliquidazione che per la prima volta è stata gestita esclusivamente on line.

Orbene, **con la circolare de qua precisa che - dal 2 gennaio 2013 - dovranno essere presentate esclusivamente attraverso i servizi web dell'INAIL, le seguenti istanze:**

- ***domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio di attività (riduzione per prevenzione OT 24);***
- ***domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa nei primi due anni di attività (OT 20);***
- ***presentazione dei ricorsi in materia di tariffe dei premi;***
- ***richiesta del Documento unico di regolarità contributiva (Durc);***
- ***denuncia mensile dei contributi di malattia e maternità per il settore della navigazione;***

**Per gli utenti del settore marittimo è attivo anche uno specifico servizio di helpdesk per la soluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, raggiungibile al seguente indirizzo: "[helpdesk.navigazione@inail.it](mailto:helpdesk.navigazione@inail.it)".**

LA DURATA DELL'AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN MOBILITA' A TEMPO DETERMINATO COMPRENDE ANCHE I PERIODI IN SOMMINISTRAZIONE.

**MINISTERO DEL LAVORO – INTERPELLO N. 40 DEL 21 DICEMBRE 2012**

Il Ministero del Lavoro - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva -, **interpello n° 40 del 21 Dicembre 2012**, ha chiarito che, al fine di determinare il periodo massimo di godimento dell'agevolazione contributiva ex art. 8 c. 2 L. 223/91, **devono essere considerati anche i periodi di lavoro prestati con contratto di somministrazione.**

Come noto, la L. 223/91 prevede, in favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo determinato, disoccupati iscritti nelle liste di mobilità, la riduzione della contribuzione in misura pari a quella prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi. Laddove il contratto venga successivamente trasformato in tempo indeterminato l'agevolazione compete per ulteriori 12 mesi.

Orbene, attese anche le novità introdotte dall'art. 4 comma 13 della Legge 92/2012 (*id*: Riforma del Lavoro "Fornero"), il Dicastero di Via Flavia ha ritenuto che, **ai fini del computo del periodo massimo di godimento dell'agevolazione contributiva de qua**, debbano essere considerati **anche i periodi di lavoro prestati attraverso contratti di somministrazione** stipulati ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n° 276/2003.

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO**

(\*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

**HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.**